



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Catania

Prot. n.3994  
Del 2 marzo 2020

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali  
Emilio Turano  
Anna Vigliaturo  
Maurizio Feraudo  
Marco Abbruzzese  
Salvatore Palumbo  
Giuseppe Intrieri  
Luigi Caiaro

**Oggetto: Riscontro pec del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "Richiesta sanificazione degli istituti scolastici di Aciri".**

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) è gestita a livello nazionale dalla protezione civile nazionale e dal punto di vista scientifico dall'Istituto Superiore della Sanità.

A tal proposito i provvedimenti adottati a livello nazionale sono decreto legge 23.2.2020 n.6, il successivo DPCM 23.2.2020, pubblicati sulla gazzetta ufficiale n.45 del 23.2.2020, il successivo DPCM 25.2.2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.47 del 25.2.2020, nonché l'ultimo DPCM 1.3.2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'1.3.2020, al fine di disciplinare in materia unitaria il quadro degli interventi e delle misure attuative contenute nel decreto legge sopra citato.

In particolare l'ultimo DPCM all'articolo 1. Dispone una serie di misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1) che di seguito si trascrivono:

*Allegato 1*

*Comuni:*

- 1) *nella Regione Lombardia:*
  - a) *Bertonico;*
  - b) *Casalpusterlengo;*
  - c) *Castelgerundo;*
  - d) *Castiglione D'Adda;*
  - e) *Codogno;*
  - f) *Fombio;*
  - g) *Maleo;*
  - h) *San Fiorano;*
  - i) *Somaglia;*
  - l) *Terranova dei Passerini.*
- 2) *nella Regione Veneto:*
  - a) *Vo'.*

L'articolo 2. del DPCM dispone ulteriori misure per regioni e provincie di cui agli allegati 2 e 3 che integralmente si trascrivono:

Allegato 2

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.

Allegato 3

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

Gli articoli che interessano la restante parte del territorio nazionale, e **quindi Acri**, sono rappresentati dagli articoli **3** e **4** del DCPM che di seguito si trascrivono integralmente:

**Art. 3**

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;

e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite

dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e' indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e/o viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.

7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.

Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';

e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli

studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami 'finali nonche' ai fini delle relative valutazioni:

h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di Emergenza.

**Queste sono le prescrizioni a cui deve attenersi il comune di Acri ed a queste ci stiamo rigorosamente attenendo** avendo predisposto soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani nei locali di proprietà comunali, esposto e diffuso le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute, ridotto l'affollamento degli uffici aperti al pubblico garantendo una maggiore distanza ed adottando sistemi di sanificazione sui mezzi di trasporto scolastico.

Altre prescrizioni non sono previste.

In via precauzionale adatterò un'ordinanza che sospende nel mese di marzo fiere e mercati settimanali dopo aver richiesto ed ottenuto il parere dell'ASL competente.

Faccio presente che in data 28.2.2020 il Dirigente Generale di Tutela della Salute Pubblica della Regione Calabria ha predisposto l'installazione nella Provincia di Cosenza di n.8 tende pre triage e una di queste, così come da me richiesto in pari data, sarà installata davanti al nostro ospedale.

Condivido la preoccupazione dell'intera cittadinanza, che sono anche le mie e dell'intera Amministrazione, però, da parte di chi ha ruoli istituzionali, siano essi di maggioranza siano essi di opposizione, non occorre creare allarmismo e panico perché la vita di una intera città non può essere fermata, infatti se la richiesta è quella di chiusura delle scuole per sanificazione, lo stesso potrebbe dirsi per gli edifici pubblici (comune, INPS, banche, uffici postali) tutti gli esercizi commerciali, le palestre, le scuole di danza, musica, ludoteche, abitualmente frequentati da bambini e genitori, insomma finiremmo per autoproclamarci "zona rossa" con tutte le conseguenze del caso.

Resta ben inteso che le richieste di sanificazione devono pervenire, per motivazioni previste strettamente dalla legge, dai dirigenti scolastici e supportati dai pareri dell'Asp competente. Pertanto qualora intervenisse una richiesta in tal senso, supportata dai prescritti pareri, in qualità di autorità sanitari locale mi adeguerò. Ad oggi nessuna richiesta risulta pervenuta.

Distinti saluti.

Si allega DPCM 1 marzo 2020



**IL SINDACO**

Avv. Pino Capalbo